



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2010/0067(CNS)

29.11.2010

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla
separazione personale
(COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

Relatrice per parere: Evelyne Gebhardt

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Scopo della presente proposta di regolamento è di istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, introducendo una certa autonomia per le parti. Oggi, una coppia "internazionale" che desidera divorziare è soggetta alle norme di competenza giurisdizionale del regolamento (CE) n. 2201/2003¹ del Consiglio (detto "Bruxelles II bis") che permettono ai coniugi di scegliere fra vari criteri di competenza alternativi. Una volta instaurato il procedimento di divorzio davanti alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la legge applicabile è individuata attraverso le norme di conflitto di tale Stato. Le norme di conflitto nazionali, tuttavia, risultano essere estremamente varie. Il carattere disparato di tali norme può dare adito ad una serie di problemi nel caso dei divorzi "internazionali". Oltre all'incertezza giuridica risultante dalla difficoltà per i coniugi di individuare quale legge si applicherà al loro caso, si rileva anche il rischio, considerato reale dalla Commissione, della "corsa in tribunale", espressione che designa una situazione nella quale il coniuge più informato tenterà di adire la giurisdizione la cui legge tutela meglio i suoi interessi. La proposta della Commissione intende limitare tali rischi ed ovviare a tali carenze, in particolare introducendo per le parti la possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile, e tenendo conto della risoluzione legislativa del Parlamento del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale².

L'articolo 3 bis costituisce un'innovazione, in quanto, per la prima volta, introduce la possibilità per i coniugi di designare di comune accordo la legge applicabile al procedimento di divorzio. A giudizio della relatrice, sembra logico prevedere la possibilità di scegliere la legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento in cui viene concluso l'accordo, così come la legge dello Stato in cui si è celebrato il matrimonio.

La norma relativa all'applicazione della legge del foro, allorché la legge applicabile non prevede il divorzio o la separazione personale, dovrebbe essere integrata da una norma relativa al *forum necessitatis*, che attribuisca l'autorità giurisdizionale, nei casi transfrontalieri e a determinate condizioni, a un tribunale di un altro Stato membro.

Occorre inoltre assicurare che la scelta operata dalle parti sia informata, vale a dire che entrambi i coniugi siano stati debitamente informati riguardo alle conseguenze pratiche della loro scelta. A tale proposito è opportuno interrogarsi su quale sia il sistema migliore per garantire che i firmatari dell'accordo attributivo della competenza ricevano informazioni complete e affidabili prima della sottoscrizione del relativo atto. L'accesso alle informazioni deve essere garantito indipendentemente dalla situazione finanziaria di ciascun coniuge. Occorre assicurare un'informazione precisa e completa dei coniugi riguardo alle conseguenze delle loro scelte in ordine alla legge applicabile in caso di divorzio, in particolare dato che la legislazione degli Stati membri differisce enormemente in vari punti, quali ad esempio le motivazioni e le forme di divorzio, le condizioni per l'ottenimento dello stesso, il periodo di

¹ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 388 del 23.12.2003, pag. 1).

² Testi approvati, P6_TA(2008)0502.

separazione richiesto e altri aspetti determinanti ai fini del procedimento. Inoltre, poiché il diritto non è immutabile, un accordo di designazione della legge applicabile firmato in un dato momento potrebbe non corrispondere più alle aspettative legittime delle parti nel momento in cui deve produrre i suoi effetti, per via del fatto che la legislazione dello Stato in questione è stata nel frattempo modificata. La relatrice accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione al riguardo.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che egli ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

Emendamento

(9) Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge ***o un partner registrato*** domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che egli ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami

Emendamento

(12) Affinché i coniugi ***o i partner registrati*** possano scegliere una legge

stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale si applichi una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale potrà fornire informazioni alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera.

applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale ***o alla dissoluzione della loro unione registrata*** si applichi una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale potrà fornire informazioni alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità, da un lato, e garantire una maggiore certezza del diritto, dall'altro. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l'autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una qualche possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. ***Non è invece*** opportuno che tale possibilità sia estesa all'annullamento del matrimonio, ***che è strettamente legato alle condizioni di validità del matrimonio e per il quale l'autonomia delle parti è inappropriata.***

Emendamento

(13) Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità, da un lato, e garantire una maggiore certezza del diritto, dall'altro. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l'autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una qualche possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. ***È*** opportuno che tale possibilità sia estesa ***anche*** all'annullamento del matrimonio ***e alle unioni registrate, al fine di evitare le discriminazioni contro le varie forme in cui si esercita il diritto al rispetto per la vita privata e familiare.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) I coniugi dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali definiti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non dovrebbe ledere l'interesse superiore del minore.

Emendamento

(14) I coniugi ***o i partner registrati*** dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ***o alla dissoluzione di un'unione registrata***, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi ***o dai partner registrati*** deve essere conforme ai diritti fondamentali definiti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ***o alla dissoluzione di un'unione registrata*** non dovrebbe ledere l'interesse superiore del minore. ***In particolare, qualora il divorzio o la separazione coinvolgano figli minori dei coniugi, la scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale deve tenere conto dei principi stabiliti nell'articolo 24 della Carta, ponendo in primo piano l'interesse superiore del minore, il dovere di sentire la sua opinione nelle decisioni che lo riguardano ed il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'Unione e delle procedure in materia di divorzio ***e di*** separazione personale. Per garantire l'accesso ad appropriate

Emendamento

(15) Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi ***o i partner registrati*** abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'Unione e delle procedure in materia di divorzio, separazione personale ***e dissoluzione delle***

informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE del Consiglio.

unioni registrate, inclusa l'opzione di una mediazione. I coniugi dovrebbero essere informati in merito alle diverse forme di divorzio e alle condizioni per ottenere un divorzio esistenti nelle legislazioni degli Stati membri interessati. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE del Consiglio, *mentre lo Stato membro in cui ha luogo il procedimento di divorzio dovrebbe mettere a disposizione dei coniugi tutte le informazioni di cui hanno bisogno.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La scelta illuminata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto.

Emendamento

(16) La scelta illuminata di entrambi i coniugi *o partner registrati* è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge/*partner registrato* dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi *o partner registrati*. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi/*partner registrati* riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio.

Emendamento

(17) Dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi **o i partner registrati** siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi/**partner registrati** hanno la residenza abituale prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che questi ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. Tali criteri di collegamento sono stati scelti in modo da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione

Emendamento

(19) In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi/**partner registrati** e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge **o un partner registrato** domanda il divorzio, **la separazione personale o la dissoluzione dell'unione registrata** prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che questi ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

personale siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto, e *sono* fondati anzitutto sulla legge della residenza abituale dei coniugi.

Tali criteri di collegamento sono stati scelti in modo da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale *o di dissoluzione delle unioni registrate* siano disciplinati da una legge con cui i coniugi/*partner registrati* hanno un legame stretto, e *siano* fondati anzitutto sulla legge della residenza abituale dei coniugi/*partner registrati*.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) In certe situazioni, quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, *perché appartenente all'uno o all'altro sesso*, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita.

Emendamento

(20) In certe situazioni, quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio, *la separazione personale o la dissoluzione delle unioni registrate*, o non concede a uno dei coniugi/*partner registrati* pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale *o alla dissoluzione di un'unione registrata per i motivi vietati ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) L'espressione "residenza abituale" dovrebbe essere interpretata in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Il suo significato dovrebbe essere determinato dal giudice caso per caso su base fattuale. Tale espressione non rinvia a un concetto di diritto

nazionale, bensì a una nozione autonoma propria del diritto dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio *e* alla separazione personale.

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze ***internazionali*** che comportino un conflitto di leggi, al divorzio, alla separazione personale, ***all'annullamento del matrimonio e alla dissoluzione delle unioni registrate.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio dell'ordine pubblico, scegliendo una delle seguenti leggi:

Emendamento

1. I coniugi ***o i partner registrati*** possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ***o alla dissoluzione delle unioni registrate,*** purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio dell'ordine pubblico, scegliendo una delle seguenti leggi:

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la legge dello Stato dell'ultima residenza

Emendamento

b) la legge dello Stato dell'ultima residenza

abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;

abituale dei coniugi/**partner registrati** se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo, **a condizione che l'applicazione di detta legge non sia sfavorevole al coniuge o al partner più debole;**

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la legge *del foro*.

Emendamento

d) la legge *dello Stato membro in cui è stato celebrato il matrimonio o in cui è stata registrata l'unione;*

Motivazione

Appare razionale aggiungere questo criterio agli altri già previsti per la determinazione della legge applicabile ed eliminare il criterio della legge del foro per proteggere meglio la parte più debole.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per "residenza abituale" si intende il luogo di ordinaria dimora di una persona.

Motivazione

Occorre dare una definizione dell'espressione "residenza abituale", in modo da evitare per quanto possibile interpretazioni arbitrarie. Naturalmente, prima di applicare la definizione, il giudice deve esaminare tutti i fatti pertinenti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatto salvo il paragrafo 4, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 4, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nell'accordo si deve considerare la possibilità di ricorrere all'istituto della mediazione per dirimere eventuali divergenze relative al divorzio o alla separazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si applicano tali requisiti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e la legge di tali Stati membri prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Emendamento

Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi/***partner registrati*** hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si applicano tali requisiti. Se la residenza abituale dei coniugi/***partner registrati*** si trova in Stati membri partecipanti diversi e la legge di tali Stati membri prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'accordo fa parte di un contratto di matrimonio, devono essere soddisfatti i requisiti di forma di tale contratto.

Motivazione

L'emendamento permette di chiarire le situazioni in cui la legislazione di uno Stato membro o il contratto di matrimonio prevedono un accordo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, è sufficiente che quest'ultima metta agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.

4. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi/***partner registrati*** possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, è sufficiente che quest'ultima metta agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 3, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 3, il divorzio e la separazione personale, ***l'annullamento del matrimonio e la dissoluzione delle unioni registrate*** sono disciplinati, ***in ordine decrescente***, dalla legge dello Stato:

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

Emendamento

a) della residenza abituale dei coniugi/**partner registrati** nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

Emendamento

b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi/**partner registrati** sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

Emendamento

c) di cui i due coniugi/**partner registrati** sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, **a condizione che l'applicazione di detta legge non sia sfavorevole al coniuge o partner più debole**, o, in mancanza,

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) in cui è stato celebrato il matrimonio o in cui è stata registrata l'unione o, in mancanza,

Motivazione

Si deve ragionevolmente presumere che la scelta delle parti di celebrare il loro matrimonio in un determinato paese implichi anche l'eventuale accettazione della competenza giurisdizionale di tale paese.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per "residenza abituale" si intende il luogo di ordinaria dimora di una persona.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Applicazione della legge del foro

Applicazione ***dei principi*** della legge del foro ***e del forum necessitatis***

Qualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 3 o 4 non preveda il divorzio o ***non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di*** accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro.

1. Qualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 3 o 4 non preveda il divorzio, la separazione personale o la dissoluzione delle unioni registrate, o qualora l'accesso al divorzio o alla separazione personale o alla dissoluzione delle unioni registrate sia discriminatorio nei confronti di uno dei due coniugi o partner registrati, per i motivi vietati ai sensi dell'articolo 21 della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si applica la legge del foro.

2. Qualora il tribunale della giurisdizione competente si trovi in uno Stato membro la cui legislazione non prevede il divorzio o la separazione personale o la dissoluzione di un'unione registrata, la giurisdizione è conferita:

a) allo Stato membro di cui uno dei coniugi o partner ha la cittadinanza, oppure

b) allo Stato membro in cui è stato celebrato il matrimonio o in cui è stata registrata l'unione.

Motivazione

In alcuni casi l'applicazione della legge nazionale potrebbe rappresentare un ostacolo per determinate persone residenti in uno Stato membro che chiedono la separazione o il divorzio. Pertanto, l'interesse dell'individuo a ottenere la separazione o il divorzio, in quanto espressione della sua autonomia personale, dovrebbe prevalere sull'applicazione della legge nazionale sulla base dell'applicazione del principio della legge del foro. Se la legge della giurisdizione competente non ammette il divorzio o la separazione, si potrebbe accordare la giurisdizione al tribunale di un altro Stato membro ove siano soddisfatte determinate condizioni relativamente a casi transfrontalieri.